

TI_GERICHTE 9.2014.92 vom 16. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.92

FR: TI_GERICHTE 9.2014.92 du 16 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.92 del 16 giugno 2015

Regeste

Richiesta di restituzione della custodia parentale

Erwägungen

E. 1

L' autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

E. 2

volta al ripristino della custodia parentale sui figli. L' Autorità di protezione ha rilevato che, in concreto, rifiutandosi di sottoporsi a perizia, la madre non ha permesso di verificare se ed in quale misure l' indicazione medica del 2 settembre 2005, che aveva portato alla privazione della custodia, sia ancora di attualità ("incapacità genitoriale", patologie psichiatriche, un ritardo mentale leggero). L' Autorità di prime cure ha in ogni caso indicato che il parere del curatore e dell' UAP sarebbe a sfavore del ripristino della custodia genitoriale e chiaramente a favore del mantenimento delle misure di protezione.

E. 3

Nel reclamo in oggetto viene contestato il rifiuto dell' Autorità di protezione di revocare le misure di protezione a favore dei figli PI 2 e PI 1 ed il mancato ripristino della custodia parentale alla madre. I reclamanti censurano inoltre il modo di procedere dell' Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti. Nell' istanza del 2 ottobre 2013 RE 2 e RE 1, pur postulando la "chiusura della fattispecie", si limitano una volta di più a criticare l' operato del curatore, la gestione dei diritti di visita da parte di quest' ultimo, come pure l' agire della direttrice di _____ nonché di _____ (capo progetto), chiedendo appunto la revoca della misura (tolta di custodia) ordinata nel 2006. Nel loro scritto non pretendono che le circostanze siano mutate dalla revoca della custodia o dall' ultima decisione in merito alla privazione di custodia e neppure sostengono che fatti nuovi giustificerebbero una modifica delle misure di protezione. Questi si ostinano una volta di più a contestare la decisione di tolta di custodia e a criticare l' operato di tutta la rete di sostegno, lamentando di

essere vittime di un'ingiustizia. Neppure nel reclamo del 18 giugno 2014 i genitori indicano quali sarebbero “i fatti nuovi” alla base della loro richiesta. Essi contestano le motivazioni che hanno fondato la privazione della custodia parentale ordinata nel 2006. A loro dire la revoca non era giustificata da “elementi probatori concreti” tali da giustificare una “carenza genitoriale”. Quanto al rapporto medico stilato dal dr. _____ nel 2005 (su cui si basava la decisione di toltà di custodia), RE 1 lo considera “nullo” e contesta addirittura di aver mai incontrato chi lo ha redatto. RE 1 contesta le risultanze del rapporto del 2005 e nega di soffrire di una “leggera deviazione mentale”. Quanto alla nuova perizia ordinata a seguito dell’istanza del 2 ottobre 2013 la reclamante ribadisce di non volersi sottoporre ad alcuna valutazione, indicando ché “sarebbero ben altre le persone da psicanalizzare”. Anche nel presente reclamo i genitori si lamentano dell’operato della rete di sostegno, del curatore _____, della direttrice dell’Istituto e del presidente dell’Autorità di protezione, rei di aver – a loro dire – trascurato i loro figli. Questi sarebbero costretti a vivere in Istituto, avrebbero sofferto di gravi patologie causate dal disinteresse verso il bene dei minori. Contestano in modo risoluto di avere colpevolezze o carenze genitoriali tali da giustificare una toltà di custodia. Descrivono tutta una serie di episodi che, a loro avviso, indicherebbero il malessere vissuto dai minori, le ingiustizie subite. A mente dei genitori è sempre a causa delle carenze della rete di sostegno che PI 1 a 10 anni non sapeva ancora né leggere né scrivere. I reclamanti protestano che la capo progetto _____ non era presente agli incontri, lamentando di non averla praticamente mai vista negli ultimi 10 anni. Gli opposenti dichiarano che il presidente dell’Autorità di protezione in tutti questi anni avrebbe abusato del suo potere, favorendo la famiglia della nonna e dello zio materni, con la complicità del curatore _____.

E. 4

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarsi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier , art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo familiare (“ communauté familiale ”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier , art. 310 n. 14). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid , ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, 5^a ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler , Droit de filiation, 5^a ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’ entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1). Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve

corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer , op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (CR CC I , Meier , art. 310 n. 16).

E. 5

Giusta l'art. 313 cpv. 1 CC in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. In principio le misure di protezione non sono ordinate per una durata determinata. Questo non significa però che abbiano una durata illimitata o non modificabile. In effetti devono essere adattate alla nuova situazione nel caso appunto di fatti nuovi (art. 313 cpv. 1 CC). E' la concretizzazione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 313 ch. 1 pag. 1930). Che la misura sia o meno limitata nel tempo, un adeguamento può condurre a completare la medesima, a rinforzarla, a ridurre gli effetti della protezione o ancora a rimuovere la misura stessa. Più la misura è stata incisiva e più la riduzione della protezione dovrà essere fatta a tappe, fatta eccezione per una modifica radicale delle circostanze. L'art. 313 CC impone in sostanza all'autorità di aggiornare e attualizzare i rapporti nel caso in cui fosse trascorso tanto tempo dal momento delle valutazioni (FamPra.ch 2006 772 n. 102). La legge non esige che i fatti nuovi siano importanti. E anche nel caso in cui non vi fossero fatti nuovi un'evoluzione delle circostanze non conforme a quanto atteso, giustifica in ogni caso un adeguamento delle misure. Va altresì rilevato che, in ogni caso, tutte le misure di protezione devono essere soggette ad esami periodici. Una volta prese, le misure a protezione dei figli possono essere annullate unicamente nel caso di una modifica delle circostanze. Se una misura non fosse più necessaria nella sua forma attuale, dovrà essere annullata o sostituita da una misura meno severa. Ordinare o modificare misure di protezione dei minori implica in un certo modo un pronostico sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti, che dipende in gran parte dal comportamento anteriore delle persone interessate (cfr. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 313 n. 1.1). Il principio inquisitorio illimitato impone un'attualizzazione degli atti dell'incanto, in particolare una nuova valutazione, nel caso in cui i fatti siano stati stabiliti da tempo (sentenza del TF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 5; 5A_762/2010).

E. 6

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e dall'espone le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3). L'autorità giudicante è munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell'art. 450 segg. CC è un mezzo d'impugnazione completo, con

cui il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Il gravame ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 n. 7).

E. 7

Nel caso in esame, oggetto della decisione avversata è il ripristino della custodia parentale alla madre, nonché la revoca della misura di protezione a favore dei figli. In concreto appare opportuno ripercorre nel dettaglio gli accadimenti che hanno interessato il nucleo familiare RE 1 – RE 2 dall'inizio (nascita della primogenita) ad oggi.

E. 7.1

RE 1 era stata privata della custodia della figlia primogenita _____ (1993) da dicembre 1996 a febbraio 2000 (per difficoltà nell'accudire adeguatamente la figlia"). Quest'ultima era stata affidata alla nonna materna. Dal rapporto del SMP del 24 luglio 1998 (caposervizio dr. _____, stilato su richiesta della Commissione tutoria, chiamata ad esprimersi sulla richiesta di restituzione della custodia di _____) risultava che RE 1 era in cura per "stati depressivi" (pag. 2). A quel momento era al beneficio di una rendita AI con incapacità lavorativa del 70%. Già al momento della nascita della primogenita il Servizio sociale cantonale e il dr. _____ (pediatra del Servizio sociale cantonale) avevano segnalato "atteggiamenti inadeguati della madre verso la bambina" ed una "situazione familiare particolare "con esplicita richiesta di un intervento da parte della Delegazione tutoria" (pag. 3). RE 1 dopo un solo incontro con l'operatore del Servizio sociale aveva interrotto la presa a carico. L'esperto evidenziava una reticenza e diffidenza della signora. "Manifesta dei tratti infantili ed un'intelligenza limite". In conclusione l'esperto (preso contatto anche con la direttrice di _____, che ha ospitato _____ e la madre per dieci giorni) indica che "RE 1 risulta affetta da un disturbo di personalità associato ad un ritardo mentale leggero". La stessa non può "al momento attuale", assumersi in modo autonomo, la custodia di _____. Per queste ragioni il medico auspicava un soggiorno della stessa con la figlia presso l'Istituto in modo da "poterla osservare durante i primi mesi post-parto" (cfr. Rapporto del 24 luglio 1998 del dr. _____, Caposervizio SPS).

E. 7.2

In un secondo momento la custodia di _____ veniva ripristinata. Da un secondo rapporto del SMP (psicologa _____) del 18 gennaio 2000, risultava che "è probabile che il ruolo di accudimento sia ricoperto in maggior misura dal padre della bambina, ma resta il fatto che i due genitori non sembrano nell'insieme così inadeguati da non essere in grado di occuparsi del figlio". La specialista aveva pertanto ritenuto che nulla ostava al riavvicinamento di _____ ai genitori.

E. 7.3

Il 3 giugno 2003 la Commissione tutoria ha nuovamente privato i genitori della custodia parentale su _____ (nella risoluzione di toltà di custodia veniva indicato un episodio secondo il quale la bambina si era rifugiata presso i vicini di casa, dopo essere stata "buttata fuori di casa"). Come risulta dal verbale d'udienza del 10 settembre 2003, a quel momento i genitori erano d'accordo con il contenuto della decisione provvisoria di toltà di custodia e non avevano postulato un ritorno a casa della figlia ("non richiedono che _____ torni a casa"). Con scritto 15 ottobre 2003 (ricorso) i genitori, pur negando la tesi secondo cui

_____ sarebbe stata allontanata da casa dalla madre, ribadivano di “rifiutarsi di usufruire del diritto di visita con la bambina”. Nello scritto del 4 novembre 2003 lo psicologo e psicoterapeuta _____ del SMP, chiamato ad esprimere un rapporto sulla situazione di _____ (formulando eventuali proposte a protezione) ha innanzitutto precisato di non essere riuscito a prendere contatto con i genitori di _____. Lo specialista riferisce che durante il colloquio avuto con _____, la bambina avrebbe esplicitamente chiesto di non voler tornare a casa con mamma e papà (la stessa avrebbe raccontato di venir “picchiata”, che doveva saltare la cena, e che i genitori la costringevano a “stare davanti alla finestra in piedi tutta la notte”), pur auspicando di poter rivedere i fratellini PI 2 e PI 1.

E. 7.4

Dopo la nascita di PI 2 e PI 1 la Commissione tutoria è poi stata nuovamente chiamata ad occuparsi del nucleo familiare nell’ottobre del 2004, su segnalazione dell’Istituto scolastico (mancata frequentazione scolastica di _____ senza giustificazione e benché minima collaborazione dei genitori). A seguito della segnalazione la Commissione tutoria ha ordinato (risoluzione del 2 dicembre 2004) al Servizio sociale di esperire un’indagine sul nucleo familiare, per rapporto alla situazione di PI 2 e del piccolo PI 1. Tale indagine non è però potuta essere effettuata per chiara opposizione dei genitori (cfr. richiesta scritta del 14 dicembre 2004 dalla quale risulta l’espressa volontà dei genitori). A seguito della mancata collaborazione dei genitori l’assistente sociale del Servizio sociale _____ si è recata (con la collaborazione di due agenti della polizia comunale) presso il domicilio dei genitori di PI 2 e PI 1. Dal rapporto di polizia del 22 dicembre 2004 (alla presenza degli assistenti sociali _____) risulta che lo scopo dell’intervento (ordinato dal Presidente della Commissione tutoria) era quello di “controllare la custodia” dei minori e se del caso “su ordine” dell’assistente sociale, “prelevarli per portarli presso una sede protetta”. Nel rapporto viene menzionata l’indicazione del presidente della Commissione tutoria che nel caso in cui durante la visita avessero constatato che “i figli vivono in uno stato precario”, l’assistente sociale avrebbe avuto “la facoltà di prelevarli e sistemarli presso una sede protetta anche contro il volere dei genitori”. Ritenuto che nessuno aveva aperto la porta all’assistente sociale, la stessa si è nuovamente recata presso il domicilio familiare accompagnata dalle forze dell’ordine. Nel rapporto veniva indicato che: “all’interno dell’appartamento, subito si constatava che nei vari locali vi era sporczia un po’ ovunque: vestiti non puliti sui letti ed in terra, vano cucina insudiciato ed incrostato da residui di cibo. I letti dove dormono i loro figli, avevano le lenzuola insudiciate e quello dove si trovava la figlia PI 2 era anche privo di lenzuola ed il materasso era alquanto sporco. I figli, a prima vista, stavano apparentemente bene, anche se non proprio igienicamente puliti”. Vista questa situazione problematica per i bambini, la signora _____ decideva di trasferire i figli unitamente alla madre in una struttura protetta.

E. 7.5

L’Autorità di vigilanza chiamata ad esprimersi sul ricorso dei genitori, con decisione del 22 febbraio 2005 aveva indicato che il collocamento di _____ ordinato a titolo provvisorio dalla Commissione tutoria l’8 ottobre 2003 era giustificato, nell’esclusivo interesse della minore, dalla mancata collaborazione dei genitori, che non avevano permesso di poter eseguire le dovute indagini (perizie sulle capacità genitoriali in relazione ai tre figli).

E. 7.6

Con scritto del 2 settembre 2005 il SMP (dr. _____) chiamato ad esprimere una valutazione sulle capacità genitoriali, ha indicato di aver incontrato RE 1 presso _____ (durante il periodo in cui viveva con i due figli minori collocati in Istituto). Il dr. _____ riferiva di aver letto le perizie eseguite nel 1998 dai colleghi del SPS di _____ e preso atto delle risultanze dei colloqui con la direttrice di _____ e con il curatore _____ (cambiamenti positivi nei bambini a seguito dei collocamenti, comportamenti inadeguati dei genitori, desiderio della madre di separarsi dal padre), aveva concluso, “dal punto di vista medico-psicologico”, per “la non idoneità dei due genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli”. Il Servizio sociale (capo equipe _____ e assistente sociale _____) aveva indicato nel rapporto del 17 ottobre 2005 (dopo aver visto più volte RE 1, il curatore, la direttrice di _____) che l’inserimento dei minori presso l’Istituto ha messo in evidenza grandi carenze educative e di accudimento. La madre avrebbe riferito il bisogno di riprendersi e l’intenzione di voler uscire al più presto possibile dall’Istituto “senza figli” in modo da iniziare una vita autonoma dal compagno. Tenuto conto delle difficoltà della signora di occuparsi dei figli, nel rapporto veniva proposto che i minori rimanessero collocati in Istituto in vista di venir inseriti in una famiglia affidataria. RE 1 “si è detta d’accordo” mentre RE 2, non essendosi mai presentato agli appuntamenti non si era espresso in merito.

E. 7.7

Il 7 aprile 2006 la Commissione tutoria ha pertanto confermato la privazione della custodia di PI 2 e PI 1 ed il loro collocamento in Istituto in attesa di una famiglia affidataria idonea ad accoglierli. Chiamata a decidere su ricorso di RE 2, che lamentava di non essere stato oggetto di valutazione e formulava richiesta d’affidamento dei figli, l’Autorità di vigilanza ha ordinato una valutazione sulle capacità genitoriali dello stesso (nominando la dr. _____). Anche in quell’occasione RE 2 si era però sottratto ad una verifica che potesse dimostrare la sua capacità ad occuparsi dei figli (cfr. risoluzione del 25 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza, inc. 325.1996), presentandosi ad un solo appuntamento con la specialista. La dottoressa, incaricata dalla Commissione tutoria, ha quindi comunicato di non essere in grado di portare a termine il mandato. L’Autorità di vigilanza con decisione del 25 gennaio 2007, ritenuta la mancata collaborazione del padre, ha confermato la privazione della custodia parentale. Dal canto suo a quel momento la madre non si era opposta al collocamento (aveva contestato il cambiamento di Istituto imposto ad PI 2, cfr. risoluzione AVT del 28 giugno 2007 che respingeva il reclamo, consid. 2b).

E. 7.8

Come risulta dagli atti, i genitori hanno postulato per la seconda volta la chiusura della misura a favore di PI 2 e PI 1 nel maggio 2008. In quell’occasione l’Autorità di vigilanza aveva respinto la richiesta ritenuto che i genitori non dimostravano collaborazione con il curatore e gli altri operatori coinvolti nel progetto educativo (risoluzione AVT dell’11 settembre 2008) e che la situazione era immutata rispetto alle “capacità genitoriali” (cfr. rapporti morali del curatore del 2005-2007). La prima Camera civile, chiamata ad esprimersi su ricorso dei genitori, ha confermato la mancata collaborazione di RE 2 definendo il gravame pretestuoso, ma ha redarguito la Commissione tutoria invitandola a prevedere un “progetto educativo” per i due minorenni (cfr. decisione ICCA del 15 dicembre 2008, inc. 11.2007.34). Il progetto educativo è poi stato presentato il 12 febbraio 2009 (26 febbraio) dal curatore _____ e dall’UFAM di _____. Il 2 aprile 2009

l'Autorità di vigilanza ha trasmesso ai genitori ed al curatore i pareri esperiti a seguito della decisione della prima Camera Civile (29 dicembre 2008, che ordinava alla stessa di procedere a controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori). Unicamente il padre ha presentato le proprie osservazioni. Con decisione del 3 giugno 2009 l'Autorità di vigilanza ha respinto il gravame dei genitori, indicando che le tesi degli stessi circa la rimozione del curatore erano infondate. Dai pareri risultava che a livello psicologico PI 2 necessitava di un supporto per il vissuto familiare e istituzionale e che anche PI 1 aveva bisogno, dal profilo psicologico, di elaborare il proprio vissuto. Ritenuta la richiesta del padre di poter ampliare i diritti di visita e la concomitante segnalazione di preoccupazione da parte della direttrice di _____ (maggio 2009), la membro permanente della Commissione tutoria ha provveduto a sentire personalmente i due minori. PI 2 (audizione del 2 maggio 2009) ha riferito di riconoscere _____ come la sua casa, ha esordito di voler bene alla sua famiglia, ma ha detto: "qui sto bene". Nelle proprie osservazioni all'audizione la membro permanente ha indicato pure che PI 2 ha dimostrato di avere molto in chiaro i ruoli degli adulti che le stanno intorno e che ha ribadito a più riprese che _____ è la sua casa, che le manca il fratellino e che mai ha accennato all'idea di tornare a vivere con uno dei due genitori. Dall'audizione di PI 1 (all'epoca aveva solo 6 anni), è emerso poco, a parte il suo desiderio di raggiungere la sorella PI 2 in Istituto. La membro permanente ha però indicato che "sta bene in _____ e parla con affetto delle educatrici".

E. 7.9

Con decisione del 28 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che un'estensione dei diritti di visita fosse da escludere (entrambi i minori hanno manifestato disagi al rientro dagli incontri con il padre). La madre da parte sua aveva sottoscritto il progetto educativo presentato e pertanto la richiesta di rientro a casa dei minori era da ritenere come "formulata dal solo padre" (cfr. decisione AVT). L'Autorità di vigilanza ha ribadito che il padre, non possedendo l'autorità parentale non poteva neppure pretendere la custodia. Ha inoltre indicato che "le capacità del padre sono già fortemente dubbie per le relazioni personali". RE 2 non si era mai sottoposto ad una perizia sulle capacità genitoriali, e in assenza di una valutazione specialistica non era opportuno far correre rischi ai minori. Nella decisione del 26 ottobre 2010 la prima Camera civile ha respinto il gravame dei genitori e evidenziato che oggetto del gravame non era il ripristino della custodia parentale ma unicamente la regolamentazione delle relazioni personali.

E. 8

Con istanza del 2 ottobre 2013 i genitori di PI 2 e PI 1 hanno formalmente postulato la "chiusura della fattispecie", intesa dall'Autorità di protezione quale nuova richiesta di revoca della misura di protezione, ossia della privazione della custodia ordinata nel 2006, oggetto del presente gravame. Nell'istanza i genitori lamentano che il curatore e la capo progetto avrebbero favorito la nonna e lo zio materno _____ a loro svantaggio, concedendo loro diritti di visita molto più ampi. Lamentano di essere stati ingiustamente allontanati dalla primogenita, e rimproverano all'Istituto e al curatore di essere la causa dei gravi problemi di salute dei figli. I genitori criticano nuovamente la direttrice dell'Istituto, presso il quale sono collocati i figli, di non aver fornito la dovuta assistenza, mettendo a repentaglio l'equilibrio psico-fisico dei figli ed accusano l'assistente sociale _____ di essere la causa di tutti i loro problemi.

E. 8.1

Con osservazioni dell'11 novembre 2013 (all'istanza dei genitori) la direttrice di _____ riferisce che la collaborazione con RE 1 negli ultimi tre anni è stata buona. La relazione della stessa con i figli è profonda e coerente. Si impegna al massimo per accogliere i suoi figli nei diritti di visita programmati e per essere per loro un riferimento affettivo ed educativo. La collaborazione con il padre è invece sempre molto difficile; si rifiuta di collaborare ed il suo atteggiamento risulta addirittura "distruttivo" dell'operato della rete. Egli ha sempre dimostrato affetto verso i figli, che lo ricambiano, ma i suoi comportamenti – sempre secondo la direttrice dell'Istituto – sono inadeguati e provocatori. Con osservazioni del 18 novembre 2013 il curatore _____ e l'assistente sociale (capo progetto _____) dell'UAP hanno evidenziato che RE 1 "accetta il sostegno e la condivisione degli operatori riuscendo a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella presa a carico dei figli". Questa disponibilità ha permesso di estendere le relazioni personali e prevedere dei pernottamenti durante i fine settimana (circa una volta al mese). Durante gli "incontri di sintesi", ai quali ora partecipano anche i figli, il padre non ha mai partecipato. Il curatore ha inoltre indicato che "a livello peritale si è a conoscenza solo di una valutazione ormai datata negli anni quindi non è possibile nemmeno fare riferimento a uno strumento diagnostico per stabilire che, rispetto agli interventi fatti da parte dell'autorità a tempo debito (privazione della custodia nel 2006), cosa sia realmente cambiato nelle attitudini genitoriali". A mente del curatore un rientro a casa appare tuttavia prematuro, poiché i ragazzi necessitano ancora un grande supporto da parte degli operatori (struttura CEM di _____). "PI 2 deve affrontare un percorso importante come quello di intraprendere una strada futura professionale e PI 1 necessita di un supporto quotidiano sia a livello dell'apprendimento scolastico sia a livello psicofisico". "E' necessario continuare come fino ad ora valutando insieme ai genitori quali sono le loro reali capacità e cosa possono offrire ai loro figli, riuscire ad avere una relazione di buona qualità, e non semplicemente di quantità, dare una certa garanzia a PI 2 e PI 1 per il raggiungimento degli obiettivi del loro progetto personale". Con tali presupposti – a mente del curatore – si potranno valutare eventuali estensioni dei diritti di visita.

E. 8.2

A seguito della richiesta di revoca della misura di privazione della custodia parentale, l'Autorità di protezione ha ordinato una nuova valutazione sulle capacità genitoriali. Un reclamo dei genitori avverso questa decisione è stato dichiarato irricevibile con decisione della Camera di protezione del 28 febbraio 2014 (inc. CDP 9.2014.25). Come risulta dagli atti tale valutazione (ordinata al SMP il 30 gennaio 2014) non ha però potuto essere esperita. RE 1 si è infatti rifiutata di sottoporsi ad una qualsiasi osservazione da parte dello psicologo incaricato (cfr. scritto dell'11 aprile 2014 dello psicologo che indica che l'interessata ha disertato le tre convocazioni proposte). Chiamati dall'Autorità di protezione ad esprimersi, con scritto del 16 maggio 2014 RE 1 e RE 2 hanno ribadito di non volersi sottoporre a valutazione alcuna, indicando in modo stringato e senza particolari spiegazioni che "sarebbero ben altre le persone da psicanalizzare". Con decisione del 22 maggio 2014 l'Autorità di protezione ha di conseguenza respinto l'istanza di "chiusura della fattispecie" (revoca della misura di privazione della custodia ordinata nel 2006). Decisione che ha determinato l'inoltro da parte dei signori RE 1 e RE 2 del "ricorso -proemio" del 18 giugno 2014 oggetto della presente decisione.

E. 9

Nel caso in esame ci si deve limitare alla questione a sapere se debba essere ripristinata la custodia parentale dei minori PI 2 e PI 1 alla madre RE 1. Le censure e le critiche in relazione alla situazione e a quanto vissuto dalla primogenita, ormai maggiorenne, sono invece prive di pertinenza in questa sede.

E. 9.1

Va innanzitutto ribadito, che la decisione di privazione della custodia ordinata il 15 marzo 2006 non è stata contestata da RE 1. Detta risoluzione – a tempo debito non impugnata – è pertanto ampiamente cresciuta in giudicato (cfr. decisione del 15 dicembre 2008 della prima Camera civile). Le risultanze e le motivazioni alla base di tale decisione non possono di conseguenza essere ora rimesse in discussione. È certo che, come già evidenziato in precedenza dalla prima Camera civile (cfr. decisione ICCA 15 dicembre 2008, inc. 11.2007.34, consid. 11), dal momento in cui è stata ordinata una misura di protezione incisiva come la toltà della custodia, l’Autorità di protezione non poteva reputare assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo – pur con l’incarico all’UFAM di seguire il collocamento – due minorenni tolti alla custodia, ma doveva prevedere il cosiddetto “progetto educativo”. Pur dovendo essere riconosciuto che, in concreto, l’Autorità di protezione, una volta toltà la custodia parentale, abbia “atteso” tre anni (febbraio 2009), prima di ordinare – invitata in tal senso dall’Autorità di ricorso e dall’Autorità di vigilanza – la presentazione di un “progetto educativo”, non va ignorato che è stato fin dall’inizio più che palese l’atteggiamento dei genitori, improntato alla mancanza di collaborazione, in particolare del padre, nei confronti delle Autorità e degli operatori. Come era pure già stato indicato dalla prima Camera civile nella decisione del 26 ottobre 2010 (cfr. decisione ICCA, inc. 11.2009.168, consid. 7b pag. 8) il progetto educativo intendeva permettere ai figli di vivere in una struttura protetta, consentire loro di frequentare regolarmente la scuola e offrire loro quel sostegno educativo, morale e affettivo che i genitori non sono in grado di assicurare. Il progetto educativo non indicava una scadenza e l’Autorità di ricorso nell’ottobre 2010 rilevava che allora nemmeno era “possibile fissarne una, poiché RE 1” non risultava “in grado di assumere la propria funzione educativa”; né a quel momento si poteva formulare una prognosi. L’Autorità, per altro, ricordava anche che, per di più, una futura reintegra della custodia parentale sarebbe potuta entrare in linea di conto solo ove non avrebbe messo a repentaglio la salute psicofisica dei figli. Ora, dalla documentazione agli atti, risulta che a seguito della toltà di custodia del 2006, l’Autorità di protezione, nell’ambito della presentazione del progetto educativo, ha in particolare ordinato controlli sulle condizioni psico-fisiche dei minori (pareri della direttrice di _____, della direttrice di _____, dei docenti di classe, del SMP e dei pediatri di entrambi i minori; tutti questi pareri sono stati sottoposti per osservazioni ai genitori dall’Autorità di protezione il 2 aprile 2009). L’Autorità di protezione ha, inoltre, tramite la propria membro permanente, sentito i minori (aprile-maggio 2009). L’Autorità di vigilanza ha dal canto suo analizzato gli atti dei servizi dei centri educativi in cui erano collocati i minori (cfr. decisione del 3 giugno 2009). Negli anni i diritti di visita con i genitori sono stati pian piano adattati ed estesi (soprattutto quelli con la madre che ha iniziato a collaborare con la rete di sostegno), prevedendo anche pernottamenti una volta al mese presso la madre.

E. 9.2

Rifiutando ogni valutazione sulle sue capacità genitoriali, RE 1 non ha tuttavia permesso la verifica della premessa principale per la postulata modifica delle misure prese a tutela dei figli, ossia della sua capacità di occuparsi in modo continuato di questi ultimi senza che sia

messa a repentaglio la loro salute psicofisica. D'altronde, oltre a non indicare come sarebbe cambiata la situazione familiare e personale dal 2006 ad oggi – rifiutando anzi le verifiche di cui si è detto – la madre neppure indica nel gravame quali sarebbero i fatti nuovi o la nuova situazione che giustificerebbe la sua richiesta. Nemmeno pretende che ve ne siano. Come già evidenziato, benché la valutazione della situazione al momento della toltà di custodia non possa essere rimessa in discussione con il presente gravame, si può in ogni caso rilevare che dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la situazione di disagio dei minori al momento della toltà di custodia era palese. Nel corso degli anni il comportamento del padre è stato caratterizzato da una continua mancata collaborazione con la rete di sostegno. Egli ha rifiutato a più riprese di essere sottoposto ad una valutazione sulle capacità genitoriali, che gli avrebbe perlomeno permesso di ampliare i propri diritti di visita. Benché fosse già stato reso edotto dell'importanza di una collaborazione con l'intera rete di sostegno e della rilevanza di rispettare i sentimenti dei figli (cfr. decisione del 26 ottobre 2010) egli non ha modificato il proprio comportamento. Neppure i figli lo sostengono (cfr. audizione di aprile-maggio 2009). Quanto alla madre, le prime valutazioni specialistiche che la riguardano risalgono al momento della nascita della primogenita _____ (cfr. segnalazione dell'Ospedale _____, del pediatra e del Servizio Sociale del 1993). Successivamente vi è stata una valutazione del Servizio psico-sociale (dettagliato referto del 24 luglio 1998 del dr. _____ attestante un "disturbo della personalità associato ad un leggero ritardo mentale" e consigliante un soggiorno in Istituto con la figlia per valutazione, in quanto la stessa "non era ritenuta in grado di gestire la figlia") fatto allestire dalla Sezione degli enti locali. A seguito delle risultanze di tale valutazione RE 1 era nel frattempo stata privata della custodia parentale della secondogenita _____. Lo stesso Servizio aveva effettuato una perizia anche sullo stato del padre RE 2, dal quale risultava che era auspicabile una sua presa a carico medico-psichiatrica e che non era in grado di assumersi autonomamente la custodia di _____ (ritenuto che a quel momento la madre avrebbe dovuto esser collocata con la secondogenita presso _____). Benché oggi i genitori sostengano di essere stati ingiustamente privati anche di ogni legame con la primogenita _____, va evidenziato che, indipendentemente dalle ragioni che hanno all'epoca condotto alla revoca della custodia, sono stati gli stessi genitori ad aver volontariamente interrotto i diritti di visita con la medesima nel 1999 (cfr. scritto del 29 settembre 1999 agli atti). La madre – che oramai da tanti anni vive separata dal padre – ha sempre riferito di avere difficoltà a gestire i figli, anche durante i diritti di visita. A differenza del padre, RE 1, nonostante si sia rifiutata di sottoporsi a valutazione, ha sempre collaborato con la rete di sostegno. Questa circostanza, benché lodevole, non è una motivazione sufficiente – e neppure può essere considerato come "fatto nuovo" – atta a permettere la modifica della misura di protezione. Come indicato dall'Autorità di protezione, ad oggi non è possibile valutare se l'indicazione medica contenuta nei referti del 1999, prima, e confermati, poi, in quello del 2 settembre 2005 (dr. _____, che concludeva con la non-idoneità dei due genitori ad occuparsi insieme o separatamente dei figli) sia ancora attuale o sia mutata nel tempo. E questo fatto non può certo essere addebitato alle Autorità, che a più riprese hanno ordinato perizie sulle capacità genitoriali e si sono chinata sulla fattispecie, ma unicamente ai genitori stessi che si ostinano nel loro rifiuto a sottoporsi a valutazione.

E. 9.3

Ora, come già più volte evidenziato, centrale è il bene dei minori. In concreto i minori sono da tempo collocati in Istituto. Da diversi anni PI 2 e PI 1 risiedono insieme presso

_____, dove stanno bene, come da loro stessi riferito. Come già più volte indicato, le cause della “messa in pericolo” che hanno imposto la toltà di custodia sono ininfluenti: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori, ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Così come la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) anche la modifica della misura, in particolar modo in caso di revoca, deve essere sufficientemente esaminata. L’Autorità di protezione ha giustamente evidenziato che il parere del curatore e dell’UAP (del 18 novembre 2013) è indubbiamente a sfavore del ripristino della custodia parentale. Dallo stesso risulta che RE 1 ha sempre collaborato, accettato il sostegno e la condivisione con gli operatori riuscendo “a prendere anche una certa coscienza dei suoi limiti nella presa a carico dei figli”. Il curatore indica la problematica dell’assenza di uno strumento diagnostico sull’evoluzione delle attitudini genitoriali, ritenuto che la valutazione sulle capacità genitoriali agli atti è oramai datata. Il curatore e la capo progetto indicano come “prematurò” un rientro a casa dei minori. A mente degli stessi, oltre a ciò, i minori avrebbero delle esigenze particolari: PI 2 legate all’età e alle sfide professionali che dovrà affrontare, mentre PI 1 avrebbe particolari esigenze a livello cognitivo (necessita di un supporto quotidiano a livello di apprendimento scolastico) e psicofisico. PI 1, deve anche far fronte ad una fragilità della sua personalità connessa alle gravi conseguenze legate ai pesanti abusi subiti dallo zio materno.

E. 9.4

Riassumendo: da una parte non è possibile procedere agli accertamenti necessari, a causa del comportamento volutamente non collaborativo della madre, che rifiuta una valutazione da parte di un professionista volta a verificarne la capacità genitoriale (tale fatto risulta in modo manifestamente dagli atti, neppure i reclamanti lo contestano); dall’altra parte entrambi i minori necessitano di particolari attenzioni – come giustamente indicato dall’Autorità di protezione – ossia “occorrono attitudini e competenze genitoriali non comuni”. Difficoltà sono state indicate anche dalla responsabile di _____, secondo la quale PI 2 ha un importante ritardo scolastico (solo in parte dovuto alla grave malattia avuta nel 2010). Quest’ultima è seguita da una psicologa da quando aveva 7 anni ed ha instaurato un profondo rapporto con gli educatori dell’Istituto. PI 2, oltre ad avere un deficit cognitivo significativo (frequenta la scuola speciale Istituto _____) è psicologicamente molto disturbato. La dolorosa violenza subita dallo zio ha con ogni evidenza aggravato la sua già fragile condizione. La direttrice di _____ indica che il lavoro psicoterapeutico al SMP “sta incontrando difficoltà”. In relazione alla fragile e difficile situazione che sta affrontando PI 1 occorre ora particolare cautela e prudenza. Egli necessita di vivere in un ambiente protetto e di essere il più possibile tutelato. Al riguardo appare significativo quanto risulta dagli atti dell’incanto penale del procedimento a carico di _____ (zio materno che ha abusato di PI 1). Dall’estratto di un rapporto del _____ (prodotto al Tribunale penale dalla patrocinatrice di parte civile: doc. TPC 20) – di cui il presidente della Corte delle assise criminali ha dato lettura il 22 gennaio 2015 durante il dibattimento – emerge che “la madre possiede forti limiti, sia cognitivi, sia di natura generale: spesso sovrappone i suoi personali bisogni a quelli dei figli, non riconoscendo particolari fondamentali per lo sviluppo e la crescita sana dei figli”. In relazione ai fatti di rilevanza penale nel rapporto in questione viene anche riferito che dal carcere lo zio aveva effettuato una telefonata alla sorella RE 1 – durante l’esercizio di un diritto di visita del minore – e

quest'ultima aveva permesso che PI 1, in vivavoce “l’ascoltasse fare ammenda indirettamente”. PI 1, “non appena rientrato al foyer aveva raccontato l'accaduto, dicendosi nervoso ed infastidito, nonché impaurito che lo zio fosse arrivato 'lì', anche solo telefonicamente”. Questa grave negligenza da parte della madre veniva stigmatizzata anche dal presidente della Corte delle assise criminali, che rilevava come “per il bene del bambino” era “da escludersi in futuro ogni contatto con lo zio, perlomeno finché raggiunga l’età adulta” (cfr. inc. Corte assise criminali 72.2014.98, verb. interrogatorio del 22 gennaio 2015, pag. 6). Ora, che la reclamante abbia permesso al fratello, dopo le crudeltà provocate dallo stesso a PI 1, di parlare telefonicamente con il nipote dal carcere, dimostra ancora una volta che la medesima non è in grado di tutelare e di comprendere il bene dei figli. In tale frangente, seppur inconsapevolmente, ella non ha infatti tutelato a sufficienza il figlio, che si trovava in una situazione di grave disagio. Tale fatto, mostra in modo lampante i grossi limiti di RE 1, evidenziati anche dalla rete di sostegno.

E. 9.5

In conclusione, vi sono tre questioni che non permettono al momento attuale una riammissione della madre nella custodia parentale. In primo luogo i “limiti oggettivi” di RE 1 (attestati dalla rete di sostegno, che la reclamante non è stata in grado di contestare non essendosi sottoposta a perizia e dall'episodio menzionato sopra, consid. 9.4); in secondo luogo il fatto che i minori necessitano particolari attenzioni (occorrono attenzioni e attitudini non comuni per tutta una serie di ragioni legate a loro difficoltà individuali ed a necessità legate al loro vissuto); in terzo luogo la mancanza agli atti di una perizia sulle capacità genitoriali della madre (il cui allestimento è stato rifiutato categoricamente da quest'ultima). La decisione dell’Autorità di protezione di negare il ripristino della custodia resiste pertanto alle critiche dei reclamanti.

E. 10

La richiesta di destituzione della curatrice _____ – per altro generica e non motivata – appare d'acchito irricevibile in quanto presentata per la prima volta in questa sede. A titolo abbondanziale va detto che, anche volendo interpretare la richiesta di “chiusura della fattispecie” (istanza del 3 ottobre 2013) quale revoca della curatela educativa e amministrativa (come sembra aver considerato l’Autorità di prima sede), in concreto appare evidente la necessità della figura del curatore educativo. Come già indicato, il disagio dei minori e le problematiche relative alla gestione dei diritti di visita (in particolare con il padre), rendono in ogni caso necessaria la figura del curatore educativo. L’istituzione della misura di protezione è pertanto ancora attuale. I reclamanti non presentano peraltro nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della situazione, tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela educativa. In simili circostanze il mandato conferito alla curatrice resiste comunque alle generiche critiche dei reclamanti.

E. 11

Estranea alle competenze di questo giudice in sede di reclamo – quindi palesemente irricevibile – è pure la sommaria richiesta di “multa” che gli oppositori chiedono venga comminata al Presidente dell’Autorità di protezione, al curatore e a _____.

E. 12

I genitori nel loro reclamo criticano l’operato dei medici e della rete di sostegno, responsabili a loro avviso delle patologie avute dai figli (leucemia di PI 2 e cura ormonale a

cui è sottoposto PI 1 per un ritardo nella crescita). Ora tali gravi patologie non possono essere attribuite a nessuno e neppure a trascuratezza, ritenuto che le cause delle stesse non sono note.

E. 13

I reclamanti criticano, per finire, ancora l'operato dell'Autorità di protezione, perché, dopo che sono emerse le responsabilità penali di _____, avrebbe atteso sei mesi prima di vietare qualsiasi contatto fra PI 1 e lo zio materno (poi processato). Ora, si rileva che in vero la sospensione dei diritti di visita è stata tempestiva. Come risulta dagli atti nessuna visita si è più svolta dopo che gli incresciosi fatti imputati allo zio sono stati resi noti all'Autorità di protezione (cfr. lettera del 5 giugno 2013 del curatore ai signori _____; lettera del 10 giugno 2013 di _____ al Ministero Pubblico; scambio di posta elettronica del 10 giugno 2013 tra curatore e Autorità di protezione). Il fatto che la sospensione dei diritti di visita sia stata formalizzata con debita motivazione solo a novembre 2013, come rettamente indicato dall'Autorità di protezione (cfr. osservazioni 01.07.2014 pag. 1 in basso e pag. 2 in alto), è unicamente dovuto alla necessità di far contemperare le esigenze di notifica dell'ARP con quelle dell'inchiesta penale (esigenze istruttorie e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove). Resta il fatto che i diritti di visita sono stati immediatamente sospesi dopo che l'Autorità di protezione è stata informata dei gravi fatti imputati allo zio. Quanto alle censure del padre sulle critiche alla sua condotta, si rileva che oggetto del presente gravame è la richiesta di restituzione della custodia da parte della madre. Sono dieci anni che al padre viene rimproverato un atteggiamento non collaborativo ed ostruzionistico da parte degli operatori della rete di sostegno, del curatore, dell'Autorità e di tutte le persone che si occupano dei suoi figli in relazione alle misure di protezione ordinate dalle Autorità. Le censure che egli propone contro l'operato del curatore (ora sostituito dalla curatrice CURA 1) sono in ogni caso fuori argomento. Egli non pretende di avere la custodia dei figli e neppure che il suo diritto di visita venga ampliato, ma si limita ancora una volta ad una critica generica senza proposte concrete volte al bene dei figli. Fuori contesto sono pure le critiche contro l'operato del dr. _____, segnatamente avverso il suo referto medico datato settembre 2005. Come già rilevato, la privazione della custodia parentale del 15 marzo 2006 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. sentenza ICCA del 26 ottobre 2010, inc. 11.2009.168, consid. 4). Già nel dicembre 2008 la prima Camera civile indicava essere "al limite del pretestuoso" le critiche dei genitori che lamentavano di essere vittime di macchinazione e criticavano gli stessi rapporti medici. Già allora l'Autorità di ricorso, aveva rilevato che nulla rendeva "verosimile" che le dure critiche agli operatori e alle autorità tutorie fossero minimamente fondate. In ogni caso già all'epoca le Autorità, "per fugare ogni dubbio" sull'idoneità del padre avevano incaricato una psicologa di effettuare una valutazione, che RE 2 aveva rifiutato. Già nel 2008 il padre non aveva consentito ad una verifica sulle sue capacità. Tale comportamento si ripropone ora. I genitori criticano l'operato delle Autorità, del curatore, degli operatori della rete, ma anche oggi tali critiche non servono purtroppo ad avvalorare la capacità genitoriale degli stessi, ed in particolare, per quanto qui di rilievo, della madre. Indicare una volta di più di non avere fiducia nelle Autorità e negli Enti non serve a suffragare la propria tesi. RE 1 neppure dice quali sarebbero le mutate circostanze alla base della propria richiesta. Tanto meno i vergognosi e gravi fatti subiti da PI 1 sono atti a corroborare la richiesta della madre di restituzione della custodia. Essi permettono semmai unicamente di rendere particolarmente attenta tutta la rete di sostegno che PI 1 necessita di essere sostenuto, protetto ed accompagnato da persone competenti per poter affrontare questa difficile situazione. Al

riguardo si rende nuovamente attenta l'Autorità di protezione della necessità di aggiornare il progetto educativo, coinvolgendo i genitori, tutta la rete di sostegno, gli specialisti che già seguono i minori ed i minori stessi.

E. 14

La tassa di giustizia e le spese del gravame seguirebbero il principio della soccombenza. Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti, si può nondimeno prescindere – in via straordinaria - da ogni prelievo. La mancata riscossione degli oneri processuali rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.